

veder le sacre Vergini di chi coll' autorità e coll' esempio teneffe in dovere gli animi istabili d' esse, e le aiutasse al cammino delle Virtù. In oltre gli stessi Principi si prendevano la cura di vegliare, affinchè i vizj e gli abusi non trapelassero nelle sacre Congregazioni, o ne fossero tolti, e l' osservanza della Regola non iscadesse o perisse. A questo fine di tanto in tanto eleggevano de i *Missi Regii* con ordine di esaminare i costumi e la vita anche delle Monache. Carlo Magno in un suo Capitolare dell' Anno 806. formò il seguente Editto. *Ut Missi Dominici per singulas Civitates & loca, Monasteria virorum & Puellarum prævideant, quomodo aut qualiter in domibus Ecclesiarum, & ornamentis Ecclesiarum emendatæ vel restauratæ esse videntur; & diligenter inquirent de conversatione singulorum, vel quomodo emendatum habeant, quod iussimus de eorum lectione & cantu, ceterisque disciplinis, & Ecclesiasticæ Regulæ pertinentibus.* Quasi nel medesimo tempo Pippino Re d' Italia suo Figlio nella Legge XXI. fece quest' altro regolamento. *Stetit nobis, ut Missos nostros, unum Monachum, & unum Capellanum, direxissimus infra Regnum nostrum, pro videndo & inquirendo per Monasteria Virorum & Puellarum, quæ sub sancta Regula vivere debent, quomodo est eorum habitatio, vel qualis est vita aut conversatio eorum, & quantum unumquodque Monasterium de rebus habere videtur, unde vivere possit.* Oltre a ciò Lottario I. Augusto in varj Luoghi d' Italia costituì de' Correttori col nome d' *Ispettori*, acciocchè si studiassero, che la Regola Monastica fosse esattamente osservata. Ne ho la testimonianza in un Diploma dell' Anno 833. in cui prende sotto la sua protezione il Monistero Pavese delle sacre Vergini di *Dodoso*, con dire fra l' altre cose: *Meramnum quoque venerabilem Abbatem in eodem loco constituimus Inspectorem, quatenus diebus vitæ suæ studio in omnibus Regula ibi exequatur Sancti Benedicti &c.*

ODASI ora un detestando abuso de' Secoli barbarici. Se qualche Monaca con adulterio o fornicazione rompeva il voto della Castità veniva presa, e posta *inter pensiles Ancillas Regis*, acciocchè filasse, o con altri lavorieri si guadagnasse il pane come Schiava. *Gyniceo* si appellava quel Luogo, ma luogo poco diverso da i Lupanari, e indegno di Vergini sacre, le quali anche dopo il fallo erano tenute a custodire la Castità. Di questo abuso è parlato nelle Leggi Longobardiche. Conobbe Lottario I. Augusto questo disordine, e però nella Legge 88. vi rimediò col seguente Editto. *Statuimus, ut si femina vestem habens mutatam ( cioè di Secolare mutata in Monastica ) mœcha deprehensa fuerit, non tradatur Gyniceo, sicut usque modo, ne forte quæ prius cum uno, postmodum cum pluribus locum habeat mœchandi. Sed ejus possessio ( cioè le sue facoltà ) Fisco redigatur, & Episcopi ipsa subiaceat judicio.* Nella Legge 6. il medesimo Imperadore dice: *Persona vero ejus sit in potestate Episcopi, in cujus Parrochia est, ut in Monasterio mittatur.* Questi disordini nondimeno per lo più si commettevano dalle Monache abitanti fuori de' Chioftri. V'ha un